

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 ottobre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 70.

Istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 71.

Nuove norme sulle procedure di programmazione . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1988, n. 72.

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1988, n. 73.

Disciplina delle modalità attuative del Programma integrato mediterraneo (P.I.M.) Liguria Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1988, n. 74.

Norme per l'adeguamento delle dotazioni organiche di determinate categorie di personale delle Unità sanitarie locali. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 75.

Pubblicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della regione Liguria Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 76.

Aumento del capitale della Società finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.a. Autorizzazione all'aumento del capitale e alla conseguente sottoscrizione di azioni di nuova emissione per un importo di L. 4.000.000.000 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 77.

Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1988, n. 78.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti il trattamento di missione, il congedo ordinario ed il diritto allo studio del personale Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 1.

Procedure finalizzate al finanziamento dei progetti di intervento nel settore degli acquedotti non di competenza statale e per l'accesso ai mutui di cui all'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1983, n. 67 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1989, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 Pag. 16

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1989, n. 1.

Variatione al bilancio per l'anno finanziario 1988. Primo provvedimento Pag. 16

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989 Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 7.

Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 ed integrazione della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 8.

Ulteriore integrazione della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 9.

Norme sulla costituzione e sul funzionamento delle associazioni turistiche pro-loco della Regione Pag. 18

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1989, n. 2.

Rendiconto generale esercizio finanziario 1987, articoli 65 e seguenti legge regionale contabilità 3 dicembre 1977, n. 44. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1989, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1989, n. 4.

Modifica alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 15. - Contributi in favore dei comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche-geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti urbanistici ed attuativi e loro varianti Pag. 19

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 9.

Partecipazione azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 10.

Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 11.

Nomina di un commissario per la gestione dell'attività pendente dalla disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui alla legge regionale 13 agosto 1986, n. 35 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 12.

Integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 - Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione guadagni o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative già formate o di nuova costituzione - modificata ed integrata dalla legge regionale 16 novembre 1988, n. 44. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 14.

Adeguamento delle piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali . Pag. 24

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 2.

Norme in materia di polizia locale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 3.

Differimento dei termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1985, n. 51, concernente la disciplina delle case di cura private Pag. 30

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 70.

Istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'attuazione dei principi di uguaglianza in materia di lavoro sanciti dalla Costituzione e dallo statuto, è istituita la «commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro».

Art. 2.

Funzioni

1. La commissione è organo consultivo della giunta regionale.
2. I pareri previsti dal primo comma devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, i pareri si intendono acquisiti.
3. La commissione è sentita dalle competenti commissioni del consiglio regionale su progetti di legge e provvedimenti d'iniziativa consiliare riguardanti le finalità della presente legge.

Art. 3.

Compiti della commissione

1. La commissione sulle questioni disciplinate dalla presente legge:
 - a) presenta alla giunta regionale proposte per l'adozione, la revisione, l'adeguamento di atti legislativi ed amministrativi, nonché proposte per le attività volte al perseguimento dei propri fini, anche attraverso consulenze e convenzioni con istituti universitari e di ricerca;
 - b) elabora e propone progetti intesi a favorire ed incrementare l'ingresso delle donne al lavoro e ad incentivare la possibilità di istruzione, formazione ed avanzamento professionale delle stesse anche mediante specifici piani di azione positive;
 - c) segnala alla giunta regionale ogni iniziativa utile al fine di:
 - 1) verificare l'applicazione delle leggi statali e regionali relative alla formazione, l'orientamento e il lavoro delle donne;
 - 2) rimuovere le discriminazioni dirette e indirette nei confronti del lavoro femminile;
 - 3) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile;
 - d) promuove, anche con l'apporto dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, indagini periodiche e ricerche relative alla condizione femminile in Liguria;
 - e) promuove iniziative di diffusione dei risultati di tali indagini e ricerche anche attraverso incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni e di informazione circa le garanzie legislative esistenti.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. La commissione presenta alla giunta regionale un programma di lavoro per l'anno in corso e una relazione annuale sulla attività svolta.

2. Il programma annuale e la relazione, unitamente alle considerazioni e determinazioni della giunta regionale, sono trasmesse entro la fine di febbraio di ogni anno al consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

Art. 5.

Composizione, durata e sede

1. La commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) l'assessore al lavoro con funzioni di presidente, o suo delegato;
 - b) il consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento fra uomo e donna in materia di lavoro, membro della commissione regionale per l'impiego, previsto dall'art. 4 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
 - c) cinque esperte elette dal consiglio regionale, con voto limitato, scelte fra donne che abbiano maturato comprovata competenza nei settori del diritto, dell'economia, della sociologia, della statistica, della formazione professionale e della gestione del personale;
 - d) due esperte designate dalla consulta femminile regionale di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 17 del 21 marzo 1979;
 - e) due esperte designate dalla commissione regionale per l'impiego, su indicazione rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. In caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione dalle funzioni di uno dei membri della commissione eletto dal consiglio regionale, il consiglio regionale entro sessanta giorni provvede alla sostituzione.
3. La commissione viene costituita con decreto del presidente della giunta regionale.
4. La commissione resta in carica fino alla scadenza della legislatura, restando prorogate le sue funzioni sino al rinnovo.
5. I suoi membri sono rieleggibili.
6. La commissione opera presso il servizio lavoro ed occupazione che ne assicura anche la segreteria tecnica; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con la qualifica non inferiore al livello VIII.
7. Ai componenti della commissione di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

Art. 6.

Funzionamento

1. La commissione nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta la vice presidente.
2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. A sei mesi dalla approvazione del programma di attività la commissione si riunisce per una verifica dello stato di attuazione dello stesso.
3. La commissione adotta entro sessanta giorni dalla data della sua prima costituzione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 7.

Rapporti con altri organismi

1. La commissione sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti e organismi preposti alla realizzazione della parità fra uomo e donna.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9020 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello

stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 4645 «Spese per il funzionamento della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro» con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 dicembre 1988

MAGNANI

89R0336

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 71.

Nuove norme sulle procedure di programmazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organi e soggetti della programmazione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in armonia con i principi contenuti negli articoli 4, 5 e 67 dello statuto, avvalendosi degli organi e dei soggetti indicati nel presente articolo.

2. Sono organi della programmazione il consiglio regionale e la giunta regionale. La giunta regionale si avvale del comitato della programmazione ai fini del coordinamento delle proprie funzioni di programmazione, ai sensi della presente legge.

3. Sono soggetti della programmazione la Regione e, secondo quanto disposto negli articoli successivi, gli enti locali singoli ed associati.

Art. 2.

Strumenti della programmazione e della sua attuazione

1. Sono strumenti della programmazione regionale e della sua attuazione:

- a) il programma regionale di sviluppo;
- b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39;
- c) i programmi regionali settoriali od intersettoriali previsti dalle norme vigenti;
- d) i piani e i programmi, previsti dalle norme vigenti, degli enti locali soggetti della programmazione ai sensi della presente legge;
- e) i progetti settoriali o intersettoriali di attuazione di interventi e iniziative complesse, come definiti all'art. 20;
- f) le attività svolte dalle partecipazioni regionali nei rispettivi campi di intervento, disciplinati secondo quanto previsto dalle leggi regionali vigenti.

Art. 3.

Programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo è lo strumento di coordinamento e di programmazione delle attività dirette allo sviluppo della comunità regionale svolte dalla Regione e dai soggetti pubblici e privati secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

2. Il programma regionale di sviluppo è, altresì, lo strumento principale attraverso il quale la Regione concorre ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla definizione degli obiettivi della programmazione coordinata degli effetti delle diverse politiche di settore nazionali sul territorio regionale.

3. Il programma regionale di sviluppo costituisce la base per la formazione del bilancio pluriennale ai sensi della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Art. 4.

Quadro di riferimento e piano degli interventi

1. Il programma regionale di sviluppo si compone del quadro di riferimento e del piano degli interventi.

2. Il quadro di riferimento fornisce, sulla base delle valutazioni formulate nell'ambito dell'attività dell'osservatorio socio-economico di cui alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 31, le indicazioni economiche e sociali articolate territorialmente e settorialmente necessarie alla politica di programmazione, con particolare riguardo allo sviluppo equilibrato della comunità regionale nel contesto nazionale.

3. Il piano degli interventi stabilisce le scelte operative settoriali ed intersettoriali della politica di programmazione regionale definendo gli obiettivi specifici e i singoli progetti di intervento in ordine di priorità, articolati sotto il profilo territoriale e finanziario.

4. I piani di settore ed i programmi di intervento previsti da leggi regionali costituiscono elementi del quadro di riferimento e del piano degli interventi, assicurandone il corrispondente livello di coerenza.

5. Il piano degli interventi contiene la ripartizione, su base territoriale, delle disponibilità finanziarie del bilancio pluriennale della Regione.

6. Il consiglio regionale definisce le procedure atte a garantire una verifica continua dei risultati, in termini di efficienza e di efficacia, anche mediante il sistema informativo regionale.

Art. 5.

Efficacia del programma regionale di sviluppo per le attività regionali

1. Il programma regionale di sviluppo costituisce indirizzo vincolante per la politica di spesa e per gli interventi settoriali della Regione; per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni regionali loro delegate o sub-delegate; per la utilizzazione, da parte degli enti e soggetti interessati, dei fondi direttamente assegnati agli stessi dallo Stato sulla base di ripartizioni proposte da piani e programmi regionali o effettuate secondo localizzazioni della Regione; per gli obiettivi e le previsioni dei piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39.

2. Il programma regionale di sviluppo costituisce altresì sede di riscontro ai fini della pianificazione territoriale.

Art. 6.

Efficacia del programma regionale di sviluppo per gli enti locali

1. Gli enti locali conformano la politica di spesa e gli interventi ai contenuti del programma regionale di sviluppo.

2. Nell'ambito dei procedimenti di formazione dei bilanci annuali e pluriennali degli enti locali la Regione verifica la conformità al programma regionale di sviluppo dei contenuti della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Per gli effetti di cui all'art. 9, penultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, la Regione verifica altresì la conformità al programma regionale di sviluppo degli interventi per i quali la relazione di cui al precedente comma prevede la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Comitato della programmazione

1. Ai fini del coordinamento politico delle proprie funzioni di programmazione la giunta regionale istituisce il comitato della programmazione, composto dal presidente della giunta regionale che lo presiede, dal vice presidente e da non più di tre altri componenti della giunta.

2. Del comitato, composto come indicato al primo comma, fa comunque parte l'assessore incaricato della programmazione.

3. Il comitato della programmazione svolge le funzioni di coordinamento attinenti:

a) all'elaborazione ed all'attuazione del programma regionale di sviluppo nonché agli indirizzi ed alle priorità relative al bilancio annuale e pluriennale;

b) all'elaborazione dei documenti di piano e di indirizzo generale della Regione concernenti rispettivamente gli interventi nei settori economico-produttivi, l'organizzazione del territorio e gli impieghi sociali;

c) agli indirizzi per l'istruttoria del finanziamento dei progetti di cui all'art. 21, nonché per una loro efficace attuazione;

d) ai rapporti con le società a partecipazione regionale e con gli altri organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, in ordine agli indirizzi e alle scelte generali di piano.

Art. 8.

Assistenza e struttura tecnica

1. Nell'espletamento delle proprie attività il comitato si avvale delle funzioni di assistente generale di cui all'art. 56, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, nonché del concorso e degli apporti dell'insieme delle strutture della giunta regionale attraverso il coordinamento degli atti di programmazione generale assicurato dal servizio programmazione e partecipazioni regionali, che costituisce supporto in ordine allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

2. Il servizio programmazione e partecipazioni regionali assicura altresì i servizi di segreteria del comitato.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Per dare adeguato supporto tecnico scientifico al comitato per la programmazione è istituito il comitato scientifico per la programmazione e la pianificazione territoriale, composto da non più di undici esperti particolarmente qualificati in economia politica, politica economica, economia marittimo portuale, finanza pubblica e credito, statistica, pianificazione territoriale, nonché nei diversi settori socio-economici di interesse regionale.

2. Il comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale dell'attività del comitato della programmazione.

3. La nomina e la revoca degli esperti di cui al primo comma sono effettuate con decreto del presidente della giunta regionale, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche. Il presidente della Giunta regionale, prima di effettuare la nomina, acquisisce il parere della I commissione consiliare.

4. Il comitato designa al proprio interno un coordinatore, il quale convoca il comitato ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto dal presidente del comitato della programmazione.

5. Per la partecipazione alle riunioni del comitato scientifico sono corrisposte le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

6. Ai componenti del comitato non possono essere affidate nel corso del loro mandato consulenze individuali da parte della Regione.

Art. 10.

Conferenza regionale degli enti locali

1. È istituita la conferenza regionale degli enti locali.

2. La conferenza costituisce la sede di raccordo fra Regione, province, comuni, nel pieno rispetto delle reciproche sfere di autonomia, al fine di favorire la coerenza tra piani, e progetti della Regione e degli enti locali.

3. Essa è altresì sede di consultazione degli enti locali sulle principali leggi e strumenti di programmazione, nonché, integrata con i sindaci dei comuni liguri e con i presidenti delle comunità montane, sui documenti di bilancio.

Art. 11.

Composizione della conferenza regionale degli enti locali

1. La conferenza regionale degli enti locali è composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dai componenti il comitato della programmazione;

c) dai presidenti delle amministrazioni provinciali della Regione;

d) dai sindaci dei comuni di Genova, Savona, Imperia, La Spezia;

f) dal presidente della delegazione regionale ligure della Unione nazionale comunità enti montani (UNCHEM).

2. Possono partecipare ai lavori della conferenza i consiglieri regionali.

3. La conferenza è convocata almeno ogni sei mesi.

4. I compiti di segreteria della conferenza sono assicurati dal servizio affari istituzionali e legislativi ai sensi della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44.

Art. 12.

Partecipazione delle forze sociali

1. La Regione promuove forme organizzate di consultazioni con le rappresentanze delle categorie economiche e delle forze sociali, nell'ambito delle procedure di formazione del piano degli interventi di cui all'art. 4 e delle fondamentali leggi e strumenti di programmazione e di bilancio.

2. Ai predetti fini è istituito il comitato consultivo economico-sociale, la cui composizione è disciplinata all'art. 13.

Art. 13.

Comitato consultivo economico-sociale

1. Il comitato consultivo economico-sociale è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) da quattro esperti di cui due designati dalla Federazione dell'industria della Liguria, uno dall'Intersind, delegazione per la Liguria, e uno dall'Associazione delle piccole e medie industrie;

c) da un esperto in materia economico-sociale designato dall'Unione delle camere di commercio della Liguria;

d) da due esperti designati dalle organizzazioni di categoria degli artigiani;

e) da due esperti designati dalle organizzazioni di categoria dei commercianti;

f) da due esperti designati dalle organizzazioni di categoria del settore turismo;

g) da due esperti designati dalle organizzazioni di categoria del settore agricolo;

h) da due esperti designati dalle organizzazioni della cooperazione.

2. Il comitato viene insediato a seguito delle designazioni di almeno due-terzi dei suoi componenti.

Art. 14.

Formazione del quadro di riferimento

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, avvalendosi del comitato della programmazione ed acquisite le valutazioni della commissione consiliare competente ai fini delle previsioni di cui all'art. 19, approva il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo per il triennio e lo trasmette a comuni, province e comunità montane ai fini del concorso alla formazione del piano degli interventi secondo le procedure previste negli articoli successivi. La giunta regionale potrà comunque procedere all'approvazione, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle valutazioni alla commissione consiliare competente.

2. Il quadro di riferimento, con la deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il quadro di riferimento fornisce le indicazioni di cui all'art. 4, secondo comma, articolate in ambiti territoriali sub-regionali di programmazione ai quali le relative conferenze sono tenute a riferirsi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge.

4. Gli ambiti territoriali di cui al terzo comma sono individuati tenendo anche conto dell'esigenza di ricomprendere interamente in essi uno o più degli ambiti già delimitati da altre leggi o da atti amministrativi regionali.

Art. 15.

Conferenze di ambito territoriale per la programmazione

1. Sono istituite le conferenze di ambito territoriale per la programmazione, quali sedi di raccordo fra le province e i comuni compresi nei rispettivi territori, così come individuati nel quadro di riferimento.

2. Le conferenze hanno sede presso le amministrazioni provinciali, e perseguono la finalità di promuovere e favorire il coordinamento delle scelte programmatiche operate ai vari livelli istituzionali.

3. Ciascuna conferenza è composta:

a) dal presidente della provincia o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal sindaco, per i comuni fino a 5.000 abitanti;

c) dal sindaco e da un amministratore comunale, per i comuni fino a 15.000 abitanti;

d) dal sindaco e da due amministratori comunali, per i comuni fino a 100.000 abitanti;

e) dal sindaco e da tre amministratori comunali, per i comuni fino a 500.000 abitanti;

f) dal sindaco e da sei amministratori comunali, per i comuni con oltre 500.000 abitanti.

4. I presidenti delle comunità montane sono invitati ad assistere alle conferenze territorialmente competenti.

5. È altresì invitato ad assistere alla conferenza territorialmente competente il presidente della camera di commercio.

Art. 16.

*Concorso dei comuni alla formazione del piano degli interventi
Funzioni delle conferenze di ambito territoriale per la programmazione*

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'art. 14, i comuni, per il tramite delle conferenze d'ambito territoriale formulano proposte contenenti schemi di programmi e di progetti con le relative previsioni finanziarie in coerenza con le proprie relazioni previsionali e programmatiche.

2. I comuni provvedono, previe intese fra di loro, a formulare le proposte di cui al primo comma in modo contestuale e con riferimento all'intero ambito territoriale di cui al terzo comma dell'art. 14; a tal fine le conferenze svolgono funzioni di coordinamento e di partecipazione dei comuni compresi negli ambiti territoriali suddetti, anche per favorire la realizzazione delle intese di cui sopra.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, le conferenze tengono conto delle esigenze specifiche di aggregazione relative ai diversi settori di intervento, dell'esistenza di fattori aggreganti di carattere territoriale, di forme di collaborazione intercomunale già in corso nonché dei rapporti economici sociali e culturali che intercorrono tra le popolazioni dei diversi comuni.

4. Le conferenze di ambito trasmettono le proposte formulate dai comuni alle province territorialmente interessate per gli effetti di cui all'art. 18.

5. Nei casi in cui non sia stato possibile provvedere a norma del secondo comma le conferenze trasmettono anche le proposte dei singoli comuni.

Art. 17.

Comunità montane

1. Le comunità montane partecipano alla programmazione regionale attraverso i piani di sviluppo socio-economici di cui alla legge regionale 21 maggio 1973, n. 15, ed i piani di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

2. A tal fine le comunità montane, tenendo conto dei contenuti del quadro di riferimento, presentano alla Regione, nei medesimi termini previsti per i comuni dall'art. 16 i piani di cui al comma precedente, che la Regione approva e valuta nell'ambito del procedimento di formazione del piano degli interventi che contiene anche le determinazioni regionali in merito ai piani medesimi.

3. Tali piani sono trasmessi dalle comunità montane anche alle province affinché ne tengano conto ai sensi dell'art. 18, primo comma.

4. I piani di sviluppo agricolo elaborati dai consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, seguono le procedure di cui al presente articolo.

Art. 18.

Concorso delle province alla formazione del piano degli interventi

1. Le province entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, primo comma, sulla base delle proposte dei comuni formulate per il tramite delle conferenze di ambito e tenuto conto dei piani di cui all'art. 17, concorrono alla formazione del piano degli interventi formulando una relazione programmatica di coordinamento degli interventi proposti.

2. Nella relazione programmatica, tenuto conto degli obiettivi generali previsti dal quadro di riferimento regionale, debbono essere valutate le priorità e la fattibilità degli interventi, articolati in obiettivi specifici ed in singoli progetti.

3. La relazione di cui ai commi precedenti contiene anche la specificazione dei programmi e dei progetti di competenza che le province intendono attuare ed è immediatamente trasmessa alla Regione.

Art. 19.

Approvazione del piano degli interventi

1. La giunta regionale, sulla base delle relazioni programmatiche delle province e dei piani delle comunità montane e tenuto conto delle consultazioni di cui all'art. 12, avvalendosi del comitato della programmazione, formula il piano degli interventi di cui all'art. 4, individuando le aggregazioni sovramunicipali più funzionali al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del piano medesimo ed alla concentrazione delle risorse finanziarie regionali, nonché i comuni singoli non aggregabili per motivi geografici, orografici o relativi al tipo di intervento.

2. Il piano degli interventi è approvato dal consiglio regionale.

3. Il programma regionale di sviluppo ha, di norma, la medesima validità temporale del bilancio pluriennale della Regione e può essere aggiornato annualmente.

Art. 20.

Attuazione del programma regionale di sviluppo

1. Il programma regionale di sviluppo è attuato dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati indicati nelle leggi vigenti, attraverso gli strumenti attuativi della programmazione regionale e le attività, funzioni ed interventi contemplati dagli articoli 5 e 6.

2. Il riparto delle risorse regionali è regolato dalle leggi regionali di intervento, le quali dovranno prevedere che i finanziamenti o i contributi siano assegnati in via prioritaria ai comuni associati secondo le aggregazioni già previste dalle leggi regionali o risultanti dal piano degli interventi ai sensi dell'art. 19.

3. Le associazioni di cui al comma precedente possono essere costituite mediante intese fra i comuni, da formalizzare sulla base di convenzioni tipo predisposte dalla Regione.

4. Entro due anni dalla data di approvazione del programma regionale di sviluppo adottato con la disciplina della presente legge, la Regione adegua le proprie leggi di intervento all'obbligo di cui al secondo comma.

5. Entro il medesimo termine di cui al quarto comma la Regione provvede alla revisione ed all'adeguamento della legislazione regionale di spesa, introducendo criteri di valutazione del rapporto costi-benefici, avuto particolare riguardo ai contenuti del piano degli interventi nonché alle attività di verifica di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

6. Decorso il predetto termine diventano inapplicabili i criteri di spesa di cui alle leggi regionali che risultassero ancora incompatibili con la disciplina della presente legge.

Art. 21.

Definizione dei progetti

1. Ai sensi della presente legge vengono definiti con il termine «progetto» le attività complesse e l'insieme delle azioni organicamente inserite in un contesto unitario e verificate sotto il profilo della fattibilità e del rapporto costi-benefici.

2. Tali attività sono finalizzate agli obiettivi specifici fissati dal programma regionale di sviluppo per:

- a) gli interventi sul territorio;
- b) lo sviluppo economico;
- c) i servizi sociali.

3. I contenuti dei «progetti» come sopra definiti sono specificati dal piano degli interventi di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 22.

Modalità per il finanziamento del programma regionale di sviluppo

1. Le disponibilità finanziarie del bilancio regionale sono destinate, fatti salvi gli interventi urgenti e le spese di funzionamento, al finanziamento dei progetti indicati in ordine di priorità dal piano degli interventi, secondo le modalità di cui all'art. 4.

Art. 23.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 dicembre 1988

MAGNANI

89R0337

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1988, n. 72.

Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ammontare delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse, sovrattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21, come modificata ed adeguata dalle leggi regionali 6 dicembre 1983, n. 45 e 16 maggio 1988, n. 17, è aumentato nella misura del 20 per cento.

2. Gli aumenti previsti dal primo comma si applicano ai pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Gli importi delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse, sovrattasse e contributi, come previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.

Art. 3.

1. Gli importi complessivi relativi a tasse, sovrattasse e contributi regionali vengono arrotondati alle 1.000 lire inferiori in caso di frazioni inferiori alle 500 lire, alle 1.000 lire superiori per frazioni a partire da lire 500.

Art. 4.

1. Sono esclusi dagli aumenti previsti dagli articoli precedenti gli importi delle tasse di cui ai numeri 15 e 17 della tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981, n. 21.

Art. 5.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 20 dicembre 1988

MAGNANI

89R0338

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1988, n. 73.

Disciplina delle modalità attuative del Programma integrato mediterraneo (P.I.M.) Liguria.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Applicazione del contratto di programma per l'attuazione del P.I.M. Liguria

1. Il contratto di programma per l'attuazione del Programma integrato mediterraneo (P.I.M.) Liguria, stipulato in data 22 luglio 1988 dalla commissione delle Comunità europee, dal Governo italiano e dalla regione Liguria, è applicato nella regione Liguria secondo le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Compiti della giunta regionale

1. La giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto stabilito nel contratto di programma ed in particolare per la realizzazione delle procedure e dei sistemi ivi previsti ai fini dell'attuazione del P.I.M. e per la concessione e liquidazione dei contributi.

2. Alla riunione annuale del comitato amministrativo allargato ai rappresentanti delle collettività locali, delle organizzazioni e delle parti sociali, prevista dal contratto di programma, possono partecipare i consiglieri regionali.

Art. 3.

Priorità dei progetti nella prima applicazione della legge

1. I progetti presentati dal marzo 1987 al giugno 1988, dichiarati ammissibili dalla giunta regionale, sono inclusi dal comitato tecnico di proposta di cui all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 1987, n. 20, in due graduatorie relative ai progetti per i quali il comitato si sia definitivamente pronunciato rispettivamente alle date del 20 gennaio 1989 e del 30 aprile 1989, riguardando la prima scadenza i progetti dichiarati ammissibili con le prime tre deliberazioni della giunta regionale e la seconda gli altri.

2. La giunta regionale adotta le proprie determinazioni su ciascuna graduatoria proposta deliberando l'ordine di priorità ai fini dell'ulteriore corso secondo le procedure previste dal contratto di programma.

3. Il comitato di proposta valuta ed inserisce in graduatoria con riserva i progetti che, sulla base di attestazione formale degli organi competenti, risultino coerenti con gli strumenti urbanistici, con il piano territoriale di coordinamento paesistico, i programmi e i piani di settore previsti da leggi, o loro varianti, le cui procedure siano iniziate con atti formali previsti dalle relative norme e non ancora concluse.

4. Analogamente provvede la giunta regionale in sede di adozione e della deliberazione di cui al secondo comma nella quale, peraltro, la spesa riguardante il progetto non viene impegnata restando il relativo importo disponibile per i finanziamenti degli altri progetti inclusi nell'ordine di priorità.

5. Il finanziamento del progetto inserito nell'ordine di priorità con riserva ha luogo in sede di adozione della deliberazione della giunta regionale successiva alla positiva conclusione delle procedure di cui al terzo comma.

Art. 4.

Modalità attuative successive alla prima attuazione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, in relazione alle procedure previste dal contratto di programma di cui all'art. 1, stabilisce le modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti.

2. La giunta regionale, acquisiti i pareri del comitato tecnico di proposta a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 giugno 1987, n. 20, delibera una prima volta, entro il 1° marzo, l'ordine di priorità su tutti i progetti inoltrati tra il 1° maggio e il 31 ottobre dell'anno precedente, ed una seconda volta entro il 31 ottobre, su tutti i progetti inoltrati tra il 1° novembre dell'anno precedente ed il 30 aprile dell'anno in corso.

3. La giunta regionale, esperite le procedure previste nel contratto di programma di cui all'art. 1 in ordine al finanziamento dei progetti, concede i contributi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i progetti possono essere presentati dai soggetti e con le modalità individuati con la deliberazione della giunta regionale n. 758 del 25 febbraio 1987, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

2. Su tali domande la giunta regionale, acquisiti i pareri del comitato tecnico di proposta a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 giugno 1987, n. 20, delibera entro il 31 ottobre 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 dicembre 1988

MAGNANI

89R03339

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1988, n. 74.

Norme per l'adeguamento delle dotazioni organiche di determinate categorie di personale delle Unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono intese a garantire il funzionale svolgimento dell'attività dei servizi delle Unità sanitarie locali (U.U.S.S.L.L.) e costituiscono un'anticipazione dei contenuti del piano sanitario regionale.

Art. 2.

Dotazioni organiche

1. Nell'ambito della pianta organica delle UU.SS.LL. la dotazione delle seguenti categorie di personale è determinata secondo i rapporti fissati nelle sottoindicate lettere:

a) il numero dei veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti nella posizione funzionale di coadiutore è, di norma e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi, pari al numero dei veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti nella posizione funzionale di collaboratore;

b) il numero del personale tecnico-sanitario, del personale di vigilanza e ispezione, del personale con funzioni di riabilitazione nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore è, di norma, pari al 30 per cento del numero del corrispondente personale nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore;

c) il numero degli assistenti sociali nella posizione funzionale di coordinatore è di norma, pari al 30 per cento del numero degli assistenti sociali nella posizione funzionale di collaboratore;

d) il numero degli operatori tecnici coordinatori è, di norma, pari al 30 per cento del numero degli operatori tecnici;

e) il numero degli ausiliari socio-sanitari specializzati è, di norma, pari al 60 per cento del numero degli ausiliari socio-sanitari.

2. Percentuali identiche a quelle indicate nelle lettere b), c), d) del primo comma saranno adottate nel determinare i rapporti tra il numero del personale con funzioni didattico-organizzative nella posizione funzionale di operatore professionale dirigente ed il numero del personale infermieristico nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore, complessivamente considerati, nei confronti del numero del personale infermieristico nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore. A tal fine, con successivo provvedimento di legge, saranno individuati nell'ambito della percentuale complessiva sopra richiamata gli specifici rapporti tra le diverse categorie di personale, anche in relazione al riconoscimento di nuove figure professionali di infermiere specializzato.

3. Relativamente al personale medico continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

Trasformazione dei posti e relativa copertura

1. Le UU.SS.LL. attivano le procedure per le necessarie trasformazioni dei posti ancorché coperti da personale di ruolo. A tali trasformazioni si provvede nel rispetto delle norme statali vigenti in materia.

2. Alla copertura dei posti trasformati si provvede a seguito di procedure concorsuali adottate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Norma finale

1. Limitatamente alle strutture ospedaliere, le disposizioni della presente legge trovano applicazione in quanto compatibili con la revisione degli organici operata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito in legge 8 aprile 1988, n. 109.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la quota regionale del fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 dicembre 1988

MAGNANI

89R93340

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 75.

Publicazione e diffusione del Bollettino ufficiale della regione Liguria.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Bollettino ufficiale della regione Liguria (B.U.R.L.) è pubblicato dalla presidenza del consiglio regionale e ha sede presso il servizio affari generali ed istituzionali che ne cura la direzione, redazione ed amministrazione.

Art. 2.

1. Il Bollettino ufficiale è diviso in quattro parti i cui contenuti, periodicità di pubblicazione e modalità di diffusione sono specificati nei successivi articoli.

Art. 3.

1. Nella parte prima si pubblicano:

a) lo statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione;

b) le leggi regionali;

c) i regolamenti regionali;

d) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della regione Liguria, a leggi della Repubblica o di altra Regione impugnate dalla regione Liguria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;

e) le comunicazioni e gli atti relativi a referendum abrogativi di leggi o provvedimenti regionali.

2. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono pubblicati integralmente. Gli atti di cui alle lettere d) ed e) sono pubblicati in base alle determinazioni dell'ufficio di presidenza.

Art. 4.

1. Nella parte seconda si pubblicano:
 - a) le deliberazioni del consiglio regionale;
 - b) le deliberazioni della giunta regionale aventi contenuto generale;
 - c) gli atti dell'ufficio di presidenza del consiglio aventi contenuto generale;
 - d) i decreti del presidente della giunta regionale e gli atti amministrativi degli altri componenti della giunta stessa o dei servizi regionali;
 - e) le circolari, gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali, i comunicati ufficiali degli organi regionali qualora gli atti medesimi interessino la generalità dei cittadini.
2. Gli atti di cui al primo comma sono pubblicati nel testo integrale, per estratto o per sunto, secondo quanto espressamente previsto nelle leggi e regolamenti regionali. La redazione dell'estratto o del sunto deve essere effettuata dall'organo o ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 5.

1. La parte terza è divisa in tre sezioni.
2. Nella prima sezione si pubblicano gli estratti dei bandi di concorso e degli avvisi di gara della Regione e degli enti strumentali della stessa nonché, quando la pubblicazione sia obbligatoria, gli estratti degli avvisi e bandi di concorso delle province, dei comuni, delle unità sanitarie locali e degli altri enti locali ed ospedalieri della Regione.
3. Nella seconda sezione si pubblica il dispositivo delle decisioni del comitato regionale di controllo e delle sezioni provinciali dello stesso e per estratto, se richiesto dal consiglio regionale, la relazione annuale del difensore civico.
4. Nella terza sezione si pubblicano gli estremi di leggi, decreti ed altri atti dello Stato di interesse regionale, salvo che la pubblicazione integrale degli stessi non venga deliberata dall'ufficio di presidenza. Vengono altresì inseriti in questa sezione gli atti delle Comunità europee la cui pubblicazione sia disposta, in quanto utile o necessaria, dall'ufficio di presidenza.

Art. 6.

1. Nella parte quarta si pubblicano, su richiesta della giunta o del competente servizio alla presidenza del consiglio regionale, il ruolo del personale regionale nonché gli atti di costruzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego del personale stesso.

Art. 7.

1. Qualora una legge o un regolamento regionali abbiano subito diverse e complesse modificazioni a seguito della soppressione, aggiunta o sostituzione, nel corpo delle preesistenti espressioni normative, di articoli, commi o parole, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale parte prima, di testi coordinati, nei quali le modificazioni sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
2. In calce ai testi di legge o di regolamenti regionali vengono pubblicate note contenenti gli estremi dei lavori preparatori e, qualora sia necessario ai fini di maggiore chiarezza espositiva, il testo delle norme alle quali siano disposti rinvii numerosi o comunque complessi.
3. I testi indicati nei precedenti commi sono redatti dal servizio legislativo del consiglio, sentiti ove necessario i competenti servizi della giunta regionale, e la pubblicazione è disposta dall'ufficio di presidenza fermo restando, nel caso dei testi coordinati, il valore e l'efficacia delle originarie fonti normative.

Art. 8.

1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente all'ufficio del Bollettino dagli organi stessi o dai servizi regionali; quella degli atti degli altri enti dalle amministrazioni interessate con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi o da regolamenti regionali, quando è richiesta dagli organi e servizi regionali ovvero quando attiene a funzioni delegate.

3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.

Art. 9.

1. Gli atti amministrativi della regione Liguria o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, compresi quelli per i quali le leggi dello Stato anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale prescrivevano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono pubblicati soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Sono fatte salve le forme diverse di pubblicità stabilite in attuazione di norme della Comunità economica europea o di accordi internazionali.

Art. 10.

1. Il Bollettino ufficiale ha periodicità settimanale e si pubblica di regola il mercoledì.

2. Le quattro parti del Bollettino sono pubblicate in fascicoli separati contrassegnati dallo stesso numero ma con distinta numerazione progressiva delle pagine. La vendita, sia in abbonamento che per singoli numeri, è effettuata separatamente.

3. L'ufficio di presidenza del consiglio può deliberare, per motivi di necessità o di urgenza e relativamente alle sole parti prima e seconda, la pubblicazione di supplementi ordinari e straordinari che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.

Art. 11.

1. L'ufficio di presidenza del consiglio, con proprie deliberazioni, determina e sottopone a periodica revisione:

- a) la tiratura del Bollettino, distintamente per le singole parti pubblicate separatamente, in relazione alle effettive esigenze di diffusione;
- b) il prezzo degli abbonamenti alle singole parti, il prezzo di abbonamento cumulativo e il prezzo di un singolo numero del Bollettino;
- c) i prezzi delle inserzioni a pagamento per ogni linea o spazio di linea ed il diritto fisso di intestazione;
- d) l'elenco degli enti, organismi e persone cui il Bollettino è inviato gratuitamente, per parte ed in copia singola.

Art. 12.

1. Le dimensioni, il tipo dei caratteri, le interlinee, le testate, la carta del Bollettino ufficiale devono corrispondere al campione predisposto dalla presidenza del consiglio regionale.

2. Un congruo spazio della prima facciata di ogni fascicolo è riservato alla intitolazione, compreso il simbolo della Regione, e alle indicazioni di carattere generale fra cui quella della parte.

3. Dopo il sommario il testo di ogni facciata è diviso in due colonne: ciascuna colonna è composta di 55 righe.

4. Nel margine superiore di ogni facciata dopo la prima è stampato il titolo «Bollettino ufficiale della regione Liguria», accompagnato dalla indicazione della parte, dal numero progressivo del fascicolo, dalla pagina e dalla data di pubblicazione.

Art. 13.

1. L'appalto della stampa del Bollettino ufficiale è affidato in base ad apposito capitolato d'oneri a norma della legge regionale 22 giugno 1983, n. 26 «Disciplina delle attività contrattuali della Regione» e del regolamento di contabilità del consiglio regionale 16 gennaio 1984, n. 1.

Art. 14.

1. Le ditte librerie alle quali con deliberazione dell'ufficio di presidenza sia affidato l'incarico, cureranno la divulgazione e la vendita dei singoli fascicoli, in conto deposito e con la percentuale sulle copie vendute determinata dall'ufficio di presidenza e da liquidare trimestralmente.

2. I fascicoli arretrati possono essere acquistati presso l'ufficio del Bollettino.

3. Il responsabile versa trimestralmente alla tesoreria regionale le somme riscosse per la vendita diretta dei fascicoli separati con imputazione ad apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione.

Art. 15.

1. L'importo degli abbonamenti, il ricavato delle vendite ed ogni versamento vanno effettuati in apposito conto corrente postale intestato al «Bollettino ufficiale della regione Liguria».

2. Le somme disponibili sul c/c postale sono versate alla tesoreria della Regione con l'imputazione prevista nell'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 16.

1. Le spese per la stampa e la spedizione del Bollettino in abbonamento postale sono previste nell'apposito capitolo del bilancio regionale nella rubrica «Spese per il Consiglio regionale».

Art. 17.

1. La presente legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 1989 e da tale data sono abrogati la legge regionale 6 luglio 1978, n. 37, i regolamenti regionali 8 marzo 1974, n. 2, 24 aprile 1986, n. 2 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 28 dicembre 1988

MAGNANI

89R0341

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 76.

Aumento del capitale della Società finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.a. Autorizzazione all'aumento del capitale e alla conseguente sottoscrizione di azioni di nuova emissione per un importo di L. 4.000.000.000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 4 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla Giunta regionale

1. In occasione dell'aumento del capitale sociale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.a., da 12 a 22 miliardi di lire, che sarà attuato per lire 2 miliardi gratuitamente e per lire 8 miliardi

a pagamento, la giunta regionale, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 61 primo comma dello Statuto, è autorizzata a sottoscrivere azioni della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.a., per un valore capitale di L. 4.000.000.000, da versare nel triennio 1988-1990.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di L. 1.200.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e dotazione di L. 1.200.000.000 in termini di competenza del capitolo 9410 «Partecipazione regionale alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE S.p.a.», iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il restante onere di L. 2.800.000.000 trova riscontro per la copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1988-1990 alla rubrica 7.1.3.

3. Per l'autorizzazione di spesa delle successive quote si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 dicembre 1988

MAGNANI

89R0342

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1988, n. 77.

Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 4 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. L'assunzione agli impieghi regionali ha luogo con le modalità previste dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 «Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali», nonché secondo le norme della presente legge.

2. La giunta regionale predispone entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il programma delle assunzioni con indicazione dei posti messi a concorso per le singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali, distinguendo quelli disponibili nelle strutture facenti capo rispettivamente al consiglio o alla giunta regionale.

3. Nell'ambito di quanto disposto nell'ottavo comma dell'art. 4 e nel secondo e quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, nel programma di cui al precedente comma verrà indicata la percentuale dei posti riservata al personale in servizio per ognuna delle qualifiche.

Art. 2.

Assunzioni dalla prima alla quarta qualifica funzionale

1. Per le assunzioni del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la giunta regionale provvede a richiedere, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sino alla istituzione delle predette sezioni circoscrizionali la richiesta verrà inoltrata all'ufficio provinciale o all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

Procedura di selezione

1. La selezione di cui all'art. 2 è indetta con decreto del Presidente della giunta regionale.

2. I singoli decreti disciplinano il tipo e le modalità di prove da esperire. Con apposito successivo decreto si provvede alla costituzione della commissione giudicatrice.

3. La commissione è composta da un dirigente, con funzione di presidente e da un esperto designati dalla giunta regionale, da un dirigente e da un esperto designati dall'ufficio di presidenza e da un rappresentante sindacale designato d'intesa delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta svolge le funzioni di segretario.

4. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro venti giorni dalla richiesta a comunicare il nominativo del loro rappresentante, il presidente della giunta procede ugualmente a costituire la commissione che si intende validamente costituita dagli altri componenti.

5. Per la copertura dei posti riservati ai dipendenti in servizio hanno diritto a partecipare alla selezione i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in vigore. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

6. Nel caso in cui fra i partecipanti avviati alla selezione tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego, gli idonei alla prova selettiva siano inferiori a numero dei posti messi a selezione pubblica, si procede con le modalità di cui all'art. 2 fino alla concorrenza dei posti da ricoprire.

7. Le prove di selezione devono tendere ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato.

8. Per i candidati avviati alla selezione con le procedure di cui all'art. 2 la commissione giudicatrice predisporrà un elenco nominativo degli idonei senza far luogo a graduatorie di merito. Hanno titolo ad essere assunti secondo l'ordine di avviamento i candidati che abbiano superato le prove di selezione con la valutazione di idoneità.

9. Per i candidati interni la commissione predisporrà invece una graduatoria di merito secondo la quale si procederà alla nomina dei vincitori.

10. Con i bandi di selezione di cui al secondo comma saranno definiti, per i candidati interni, i punteggi minimi per conseguire l'idoneità.

11. Prima di dare inizio alle prove la commissione verifica la sussistenza in capo ai concorrenti dei requisiti richiesti nonché il possesso del titolo specifico richiesto da leggi per l'espletamento delle mansioni relative alla qualifica di assunzione.

Art. 4.

Procedure concorsuali per l'accesso alle altre qualifiche funzionali

1. Le assunzioni del personale dalla quinta all'ottava qualifica funzionale nonché del personale delle qualifiche dirigenziali avvengono mediante concorso pubblico ovvero mediante corso-concorso secondo le modalità ed i criteri disciplinati dall'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32.

2. In caso di corso-concorso, l'ammissione avverrà in forza di selezione effettuata dal collegio dei docenti incaricati del corso e consisterà in un colloquio ovvero in un test attitudinale. I criteri relativi verranno definiti dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali.

3. Per le assunzioni mediante corso-concorso ai candidati ammessi viene corrisposto per il periodo di frequenza un assegno mensile pari al 70 per cento dello stipendio iniziale della corrispondente qualifica.

4. I bandi di concorso sono emanati con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Possono essere messi a concorso, oltre ai posti vacanti, anche i posti che si renderanno disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando per effetto di collocamento a riposo.

6. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

7. Nel caso di concorsi per titoli ed esami la commissione giudicatrice provvede, prima dell'espletamento delle prove scritte, a stabilire i criteri per la valutazione dei titoli. La valutazione dei singoli titoli presentati dai candidati può essere effettuata anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima che si faccia luogo alla valutazione delle stesse prove scritte.

8. Restano in vigore tutte le altre disposizioni di leggi regionali riguardanti la materia non disciplinata dalla presente legge, in particolare con riferimento alle assunzioni con contratto a termine.

Art. 5.

Bandi di concorso

1. Il decreto del presidente della giunta regionale che indice il concorso deve indicare:

- a) la forma del concorso;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) il numero dei posti messi a concorso, la qualifica funzionale ed il profilo professionale nonché il relativo trattamento economico;
- d) il titolo di studio e, se richiesti, gli altri requisiti generali e specifici di ammissione;
- e) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie oggetto di esame;
- f) il punteggio attribuibile dalla commissione alle diverse categorie di titoli;
- g) ogni altra prescrizione e/o informazione ritenuta opportuna.

2. La sede delle prove, la data e la durata delle stesse, qualora non indicate nel decreto, sono comunicate ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere presentata o fatta pervenire entro il termine stabilito nel decreto di indizione.

2. È consentito l'inoltro entro il termine utile per mezzo del servizio postale con pigo raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Nella domanda il concorrente deve fra l'altro attestare sotto la propria responsabilità:

- a) la data ed il luogo di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;
- c) la mancanza ovvero la sussistenza di condanne passate in giudicato o di procedimenti in corso;
- d) il titolo di studio, la data del conseguimento e l'ente che lo ha rilasciato;
- e) i titoli comportanti il diritto alla elevazione ovvero alla esclusione del limite di età nonché ad eventuali preferenze nella nomina;
- f) eventuali altri titoli valutabili dalla commissione esaminatrice in caso di concorso per titoli ed esami.

4. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I titoli di cui alle lettere d) ed f) devono essere allegati in copia semplice alla domanda di ammissione, limitatamente ai concorsi per titoli ed esami.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per ogni profilo professionale, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta di cinque esperti. Due esperti, di cui uno con funzioni di presidente, sono designati dalla giunta regionale, due dall'ufficio di presidenza del consiglio ed uno congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 le commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso.

3. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro venti giorni dalla richiesta alla designazione dell'esperto di loro competenza, il presidente procede ugualmente a costituire la commissione che si intende validamente costituita dagli altri componenti.

4. Un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla settima svolgerà le funzioni di segretario.

5. Per i concorsi a posti della ottava qualifica funzionale e delle qualifiche dirigenziali almeno uno degli esperti designati rispettivamente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza sono scelti tra personale docente universitario in discipline attinenti o connesse a quelle del posto a concorso ovvero tra esercenti la professione libera in attività corrispondente, ovvero ancora tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa.

6. I dipendenti regionali o di altri enti pubblici designati a far parte della commissione in qualità di esperti, dovranno essere in possesso di qualifica funzionale non inferiore a quella dei posti a concorso.

Art. 8.

Sottocommissioni

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, qualora il numero dei candidati superi le millecinquecento unità, possono essere integrate con un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna in numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

2. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a quattrocento.

3. Le sedute delle commissioni di cui alla presente legge, anche nella composizione prevista nel primo comma, sono valide qualora siano presenti almeno i tre quinti dei componenti.

Art. 9.

Insedimento delle commissioni

1. Le commissioni giudicatrici vengono insediate di norma non oltre il trentesimo giorno successivo al termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Graduatoria degli idonei

1. Al termine delle operazioni concorsuali la commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito.

2. La giunta regionale provvede ad approvare la graduatoria di merito ed a formulare la graduatoria di idoneità una volta esperite le procedure connesse alla acquisizione, nei modi e nelle forme di legge, della documentazione necessaria.

3. Il provvedimento di nomina in prova individua i candidati che dovranno essere assegnati, previa intesa fra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza, alle strutture facenti capo rispettivamente alla giunta ed al consiglio regionale.

Art. 11.

Abrogazione di norme

È abrogata la disposizione del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, nella parte in cui prevede l'emanazione di apposito regolamento, nonché ogni altra incompatibile con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 dicembre 1988

MAGNANI

89R0343

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1988, n. 78.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti il trattamento di missione, il congedo ordinario ed il diritto allo studio del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 1 del 4 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale regionale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita dalle vigenti

disposizioni e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornalieri. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornalieri, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località, di durata non inferiore a trenta giorni, è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT con deliberazione della giunta regionale in relazione a quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Al personale inviato in missione fuori sede è corrisposta dall'ufficio economato, a richiesta dell'interessato, una anticipazione pari al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

Art. 2.

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario, dal 1° gennaio 1988, è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere nel congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

9. La fruizione del congedo ordinario è autorizzata dagli amministratori e dai dipendenti indicati in disposizioni interne di servizio emanate dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il 3 per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo la normativa vigente.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. La giunta regionale, ove necessario, può definire in sede di contrattazione decentrata ulteriori modalità applicative.

Art. 4.

1. Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'art. 5 ed il secondo ed il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 31, riguardanti le missioni. Sono soppressi anche l'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, e l'art. 9 della legge regionale 13 gennaio 1982, n. 2, riguardanti il congedo ordinario.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli appositi stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0210 del bilancio regionale.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 30 dicembre 1988

MAGNANI

89R0344

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 1.

Procedure finalizzate al finanziamento dei progetti di intervento nel settore degli acquedotti non di competenza statale e per l'accesso ai mutui di cui all'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge regionale disciplina gli adempimenti per l'attivazione di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale in attuazione dell'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) de 14 giugno 1988, assunta ai sensi del comma 42 del precitato art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui di cui all'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato per la copertura del 90 per cento della spesa relativa ad ogni singolo intervento ammesso a finanziamento.

2. Per l'attivazione delle procedure finalizzate alla richiesta dei mutui di cui al primo comma la Regione si avvale dei progetti presentati dagli Enti locali territoriali e dai loro consorzi, corredati della scheda fornita dal Ministero dei lavori pubblici, debitamente compilata, nonché dell'atto deliberativo dei comuni o dei loro consorzi di approvazione del progetto stesso.

3. I progetti di cui al secondo comma vengono presentati al Ministero dei lavori pubblici unitamente alla deliberazione della giunta regionale con la quale viene indicato l'ordine di priorità degli interventi, tenuto conto dei criteri di cui al punto 3 della deliberazione CIPE citata.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti di cui al capitolo 1320 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 possono essere utilizzati per

assicurare la copertura finanziaria del residuo 10 per cento del costo degli interventi che saranno ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la quota del 90 per cento.

Art. 4.

1. L'esecuzione delle opere di cui ai progetti ammessi a finanziamento è affidata in concessione a ciascun ente proponente.

Art. 5.

1. In dipendenza degli affidamenti conseguenti al decreto ministeriale di cui al punto 4 della precitata deliberazione del CIPE sono autorizzati i trasferimenti, a favore degli enti concessionari, delle somme che risulteranno assegnate per l'esecuzione di ciascuna opera, nella misura del 90 per cento del costo.

2. Sono altresì autorizzati i trasferimenti a favore degli enti concessionari delle somme a carico del bilancio regionale, pari alla quota del 10 per cento del costo delle opere, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 6.

1. I rapporti tra la Regione e gli enti concessionari sono regolati da apposite convenzioni secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale che prevede in particolare:

a) la predisposizione e l'approvazione, da parte del concessionario, dei progetti esecutivi;

b) l'espletamento a cura del concessionario delle procedure relative all'appalto dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

c) le modalità ed i termini per la liquidazione dei fondi a favore del concessionario;

d) le modalità per la partecipazione della Regione alla vigilanza sui lavori e sui collaudi in corso d'opera;

e) le modalità riguardanti l'adozione delle eventuali varianti al progetto e la relativa trasmissione per la preventiva autorizzazione regionale;

f) l'espletamento, a cura del concessionario, delle procedure relative alle espropriazioni ed occupazioni con i relativi oneri di indennizzo a carico delle somme complessivamente trasferite;

g) ogni altro adempimento a carico del concessionario per consentire al concedente il rispetto degli obblighi a suo carico nei riguardi sia del Ministero dei lavori pubblici sia della Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 7.

1. Gli stati di avanzamento dei lavori, adottati dal concessionario, sono approvati, previe le necessarie verifiche da parte del servizio del genio civile competente, dal presidente della giunta regionale al fine di consentire, da parte della Cassa depositi e prestiti, l'erogazione dei mutui spettanti alla Regione.

Art. 8.

1. L'approvazione degli atti di collaudo finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, costituisce titolo per il trasferimento di proprietà ai concessionari dell'opera pubblica o delle parti di essa realizzate con la disponibilità finanziaria di cui alla presente legge.

Art. 9.

1. Le amministrazioni concessionarie dovranno comunicare tempestivamente alla Regione, per la preventiva autorizzazione, le eventuali varianti al progetto.

Art. 10.

1. Le disposizioni della presente legge derogano alla disciplina generale per la realizzazione delle opere in concessione previste dagli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione dei seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata:

1324 «Fondi assegnati dalla Cassa depositi e prestiti a seguito della contrazione di mutui per il finanziamento di progetti di intervento nel settore degli acquedotti non di competenza statale ai sensi dell'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67» per memoria;

b) nello stato di previsione della spesa:

1322 «Trasferimento delle disponibilità derivanti dai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti di intervento nel settore degli acquedotti non di competenza statale ai sensi dell'art. 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67» per memoria.

2. Alla quantificazione delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa si può provvedere con deliberazione della giunta regionale sulla base di quanto sarà disposto il decreto ministeriale di cui al punto 4 della deliberazione assunta dal CIPE in data 14 giugno 1988.

Art. 12.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 gennaio 1989

MAGNANI

89R0345

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1989, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1989 secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 «Norme in materia di bilancio e contabilità».

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 gennaio 1989

MAGNANI

89R0346

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1989, n. 1.

Variatione al bilancio per l'anno finanziario 1988. Primo provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 3 dell'11 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0262

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 4 del 16 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1989, il bilancio per l'anno finanziario 1989, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, ed eventuali successive note.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 gennaio 1989

FANTINI

89R0263

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 7.

Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 ed integrazione della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, è così modificato:

«2. Le provvidenze, di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1989».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, è così modificato:

«1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito da ultimo al 31 marzo 1987 con l'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, viene riaperto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e differito al 30 giugno 1989».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, è così modificato:

«1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, riaperto dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, e differito da ultimo al 31 dicembre 1986 dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1986, n. 29, è prorogato al 30 ottobre 1989».

Art. 4.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è aggiunto il seguente:

«Qualora venga concesso il contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, l'avente diritto autorizzato ai sensi della lettera b) del precedente primo comma dovrà ultimare i lavori entro 24 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 gennaio 1989

MANDARINI

89R0259

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 8.

Ulteriore integrazione della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Collocamento a riposo

All'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi:

«Al personale che dovrà cessare dal servizio per limiti di età e che a tale data non avrà maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione è concesso, a domanda, il mantenimento in servizio sino ad ottenere il completamento dei servizi necessari alla maturazione di tale trattamento minimo.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata almeno un anno prima del compimento del limite di età previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al fine dell'accertamento del diritto al trattamento unico di pensione farà fede la certificazione fornita dagli istituti previdenziali competenti: CPDEL, INPS.

Il mantenimento in servizio di cui al primo comma non potrà essere comunque superiore a cinque anni».

Art. 2.

Norma transitoria

La normativa della presente legge è applicabile anche al personale cessato o che cesserà dal servizio nel corso del 1988 sempre che lo stesso non sia titolare di un trattamento di pensione integrato al minimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 gennaio 1989

MANDARINI

89R0260

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1989, n. 9.**Norme sulla costituzione e sul funzionamento delle associazioni turistiche pro-loco della Regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Attività delle associazioni turistiche pro-loco*

1. La Regione riconosce le associazioni «pro-loco» quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica mediante:

- a) iniziative volte a favorire la conoscenza, la protezione e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse culturali ed ambientali locali;
- b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- c) assistenza ed informazione ai turisti;
- d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

Art. 2.*Albo regionale*

1. Presso la giunta regionale dell'Umbria - Ufficio turismo industria alberghiera, è tenuto l'albo regionale delle associazioni turistiche «pro-loco».

2. L'iscrizione all'albo regionale è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.

3. Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

- a) che la località dove viene istituita la pro-loco sia in possesso di caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, climatiche o paesaggistiche e/o di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la valorizzazione turistica;
- b) che la località sia dotata di un minimo di attrezzature ricettive, sportive o ricreative o di svago, che consentano il soggiorno del forestiero;
- c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e con le procedure previste dal codice civile;
- d) che lo statuto della pro-loco sia informato ai criteri di democraticità ed in particolare consenta a tutti i cittadini abitanti la località in cui è istituita l'associazione di divenirne soci;
- e) che nella stessa località non esista altra pro-loco riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 3.*Modalità di iscrizione all'albo regionale*

1. La pro-loco interessata all'iscrizione all'albo regionale presenta apposita domanda al presidente della giunta regionale corredata della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto all'art. 1.

2. Sulla domanda si esprime la competente commissione di cui all'art. 4, dopo che la giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera, abbia acquisito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, da esprimersi entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto detto termine il parere si intende favorevole.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per:

- a) partecipare alla designazione del rappresentante delle pro-loco in seno al consiglio di amministrazione dell'Azienda turismo competente per territorio;
- b) partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.

Art. 4.*Commissione consultiva regionale*

1. È istituita presso la giunta regionale - Ufficio turismo-industria alberghiera, una commissione consultiva regionale sull'attività delle pro-loco così composta:

- a) assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;
- b) tre rappresentanti eletti dai presidenti delle pro-loco iscritte all'albo regionale, riuniti in assemblea convocata e presieduta dall'assessore regionale al turismo;
- c) un dirigente dell'ufficio turismo-industria alberghiera.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore alla sesta qualifica.

2. La commissione è, di volta in volta, integrata dal presidente dell'azienda di promozione turistica competente per territorio o suo delegato.

3. Il parere della commissione è espresso a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.

4. La commissione rimane in carica 3 anni ed è nominata con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.*Compiti della commissione*

1. La commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine a:

- a) richiesta di iscrizione, all'albo regionale;
- b) esame programmi di attività;
- c) contributi regionali di attività alle pro-loco iscritte all'albo;
- d) cancellazione dall'albo.

Art. 6.*Programmi di attività e rendiconti*

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni turistiche pro-loco iscritte all'albo regionale sono tenute a far pervenire alla giunta regionale - Ufficio turismo-industria alberghiera, il programma di attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio.

Art. 7.*Cancellazione dall'albo*

1. Costituiscono motivi di cancellazione dall'albo regionale:

- a) il mancato invio della documentazione di cui all'art. 6;
- b) il venire meno di uno dei requisiti previsti all'art. 2;
- c) attività non conforme a quanto previsto all'art. 1 della presente legge.

2. La cancellazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4.

Art. 8.

Pubblicazione dell'albo regionale delle pro-loco

1. Entro il 30 maggio di ciascun anno con decreto del presidente della giunta regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, l'albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni turistiche pro-loco già iscritte conservano l'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di L. 120.000.000 con iscrizione al cap. 5302, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale, denominato «Contributo per la realizzazione dei programmi di attività delle associazioni turistiche pro-loco iscritte all'albo regionale».

2. All'onere suddetto si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto, per il 1989, nel programma operativo 3.06.2.01, in corrispondenza del cap. 5300, del bilancio pluriennale 1988-1990 approvato con l'art. 17 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 13. La giunta regionale è autorizzata ad apportare la conseguente variazione in termini di competenza e di cassa al bilancio preventivo 1989 dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione.

3. Per gli anni dal 1990 in poi l'entità della spesa sarà determinata con leggi di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 62 del 25 novembre 1974 «Istituzione dell'albo regionale delle pro-loco».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 gennaio 1989

MANDARINI

89R0261

REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1989, n. 2.

Rendiconto generale esercizio finanziario 1987, articoli 65 e seguenti legge regionale contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1989)

(Omissis).

89R0348

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1989, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fin quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1989, il bilancio della regione Molise per l'anno 1989, con le modalità e disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione delle entrate e delle uscite del relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 febbraio 1989

DI LAURA FRATTURA

89R0349

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1989, n. 4.

Modifica alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 15. - Contributi in favore dei comuni per l'esecuzione delle indagini geologiche-geotecniche preordinate alla formazione degli strumenti urbanistici ed attuativi e loro varianti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4 del 1º marzo 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 15 è soppresso ed è così sostituito:

«1. La Regione concede ai comuni contributi una-tantum in conto capitale per l'esecuzione di studi geologici con relative indagini geologiche-geotecniche in attuazione del titolo primo della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15».

Art. 2.

1. Le tabelle A e B di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 15 sono sostituite dalle allegato tabelle A e B.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 febbraio 1989

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

89R0370

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 9.

Partecipazione azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di sviluppo adottati con la programmazione regionale e per l'attuazione della stessa, partecipa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 dello statuto e nel rispetto delle norme del codice civile, alla costituzione di apposita Società per azioni, denominata «Rete telematica piemontese», avente come scopo principale l'offerta e la gestione di servizi telematici a valore aggiunto resi nell'ambito del territorio piemontese.

2. La partecipazione azionaria della Regione resta comunque di minoranza.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della costituenda Società per un valore massimo complessivo nominale di 2 miliardi di lire.

Art. 3.

1. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della costituenda Società, la cui nomina spetta alla regione

Piemonte in virtù dell'art. 2458 e seguenti del codice civile, sono nominati dal consiglio regionale secondo le modalità di cui alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.

2. In relazione alle funzioni di indirizzo che competono alla Regione, ai sensi dell'art. 72 dello statuto regionale, i membri del consiglio di amministrazione, come sopra nominati, sono tenuti, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.000.000.000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1989 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Società "Rete telematica piemontese" per la gestione e lo sviluppo dei servizi telematici in ambito regionale» e recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 2.000.000.000.

4. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1989

BELTRAMI

89R0353

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 10.

Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Casi di incompatibilità

1. Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio o industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o di altri enti; non può, altresì, accettare cariche in società o enti costituiti a fine di lucro.

2. Non sono da considerare violazioni al divieto di cui al comma precedente né la mera iscrizione negli albi professionali, né lo svolgimento di attività professionali a favore dell'amministrazione regionale.

3. È, altresì, fatto divieto al personale dipendente della Regione di effettuare prestazioni di lavoro ovvero assumere incarichi a favore di terzi qualora ciò pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, oppure sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli enti da questa dipendenti e delle società a partecipazione regionale o determini situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell'ambito dell'amministrazione regionale, tali ritenute dalla giunta regionale.

4. È fatto obbligo al personale dipendente di comunicare preventivamente all'amministrazione regionale l'effettuazione di prestazioni di lavoro ovvero l'assunzione di incarichi a favore di terzi, indicandone la natura, la durata, l'impegno lavorativo nonché gli eventuali compensi spettanti.

5. In ogni caso il personale dipendente è tenuto, all'atto dell'assunzione in servizio, a dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale, ai sensi dei precedenti 1° e 3° comma, e a comunicare ogni successiva variazione della predetta situazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 2.

Deroghe ai casi di incompatibilità

1. Il dipendente regionale, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, può accettare cariche in società o enti costituiti a fine di lucro nei casi in cui la nomina sia riservata alla Regione e sia compatibile, ai sensi dell'art. 12, n. 2, seconda parte della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, con lo stato di dipendente regionale.

2. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della giunta regionale, che dovrà anche valutare l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell'ambito dell'amministrazione regionale, il dipendente regionale può, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società e enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano o che siano soggetti alla vigilanza della Regione medesima.

Art. 3.

Limiti dell'incompatibilità

1. Fermo restando i divieti previsti dal precedente art. 1, 1° comma, l'assunzione di incarichi conferiti dallo Stato o da altri enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione, nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'amministrazione regionale, con le modalità previste dai successivi articoli 4, 5 e 6, nei seguenti casi:

a) partecipazione del dipendente a commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d'appalto, ovvero commissioni designate da organi elettivi e similari;

b) partecipazione, sia singolarmente che in concorso con altri, a collaudazioni di opere e forniture pubbliche o d'interesse pubblico;

c) incarichi di insegnamento;

d) incarichi per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche e arbitrati.

2. L'autorizzazione è concessa quando non venga compromesso o interferisca significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è adetto nell'ambito regionale.

3. Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i novanta giorni successivi all'assenza.

4. L'assunzione degli incarichi di cui al precedente 1° comma, per il dipendente che ne sia stato autorizzato, comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti dall'ente o associazione richiedente. Tali compensi, indennità o rimborsi spese sono liquidati dall'ente direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate.

5. Con apposito regolamento verranno disciplinati i criteri per l'individuazione dei dipendenti da segnalare agli enti che ne facciano richiesta, nonché per la verifica relativa all'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate.

Art. 4.

Partecipazioni a commissioni

1. La partecipazione alle commissioni di cui alla lettera a) del precedente articolo è autorizzata dalla giunta regionale. La giunta regionale, sulla base di apposito provvedimento, può delegare l'esercizio della competenza di cui sopra al presidente della stessa o ad un assessore ovvero all'ufficio di presidenza del consiglio regionale per i dipendenti assegnati allo stesso.

2. L'istanza diretta ad avvalersi della collaborazione del dipendente regionale va inoltrata dall'ente richiedente con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e del presumibile impegno di lavoro.

Art. 5.

Incarichi per collaudi di opere pubbliche

1. Gli incarichi per collaudi, singoli o collegiali, di opere e forniture pubbliche o di interesse pubblico, sono conferiti dagli enti cui incombe l'obbligo di legge relativo.

2. L'ente presenta richiesta alla Regione per la indicazione del o dei collaudatori specificando la natura delle opere e/o forniture da collaudare e illustrando, se ritenuto necessario, le caratteristiche peculiari delle competenze specifiche che la persona da indicare deve possedere per il buon esito del collaudo.

3. Il presidente della giunta regionale ovvero un assessore suo delegato, previo assenso preventivo dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale per i dipendenti assegnati allo stesso, procede, valutata la compatibilità con lo stato di dipendente regionale ai sensi del precedente art. 3, alla individuazione del nominativo del dipendente da segnalare all'ente richiedente per la nomina a collaudatore, scegliendo fra quelli iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 22 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

Art. 6.

Incarichi di insegnamento perizie, consulenze tecniche e arbitrati

1. Gli incarichi di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 3 sono autorizzati dalla giunta regionale, previo assenso preventivo dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale per i dipendenti assegnati allo stesso.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può comunque, essere concessa solo nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 7.

Incarichi su designazione delle organizzazioni sindacali

1. Qualora l'assunzione di incarichi conferito dallo Stato o da altri enti, compresa la regione Piemonte, avvenga su designazione delle organizzazioni sindacali, il dipendente regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, non deve essere autorizzato

dall'amministrazione regionale. In tal caso trovano applicazione le disposizioni relative alla disciplina sulle aspettative ed i permessi sindacali.

Art. 8.

Nomina a cariche in società o enti

1. Nei casi previsti dall'art. 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 3.

2. Quando l'impegno esterno richiesto è tale, a giudizio della giunta regionale, da pregiudicare un efficace esercizio delle funzioni di dipendente regionale, il dipendente può essere messo dalla giunta regionale in posizione di congedo straordinario non retribuito per tutto il periodo in cui permane la situazione sopra descritta. Si applicano in questa fattispecie le disposizioni di cui all'art. 19, 3° comma, ultima parte della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Art. 9.

Provvedimenti per casi di incompatibilità

1. Il dipendente che contravvenga ai divieti posti dall'art. 1 della presente legge viene diffidato dall'amministrazione regionale, nei modi di legge, a cessare la causa di incompatibilità.

2. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

3. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, la giunta regionale dichiara la decadenza del dipendente dall'impiego.

Art. 10.

Onnicomprensività

1. Qualora nei casi stabiliti dalla legge dipendenti regionali siano designati dall'amministrazione regionale in rappresentanza della stessa a far parte di commissioni, consigli, comitati o collegi costituiti ed operanti nell'ambito di enti diversi dalla Regione, trovano applicazione le norme previste dall'art. 32 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

2. Ai dipendenti regionali, incaricati a far parte di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque costituiti ed operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale e che non siano designati dalla Regione, compete il gettone di presenza previsto dalla normativa regionale in materia. In tal caso trovano applicazione le norme di cui al 3° comma dell'art. 3.

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. L'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, così come integrato dall'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 47, è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le norme, anche contenute in leggi regionali di settore, incompatibili con le disposizioni previste dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1989

BELTRAMI

89R0354

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 11.

Nomina di un commissario per la gestione dell'attività pendente della disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui alla legge regionale 13 agosto 1986, n. 35.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La gestione dell'attività pendente dalla disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui all'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35, viene svolta da un commissario coadiuvato da due sub-commissari, con la collaborazione, ove occorra, delle UU.SS.SS.LL. sub-comunali interessate.

Il commissario ed i sub-commissari sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Al commissario spetta l'indennità di carica prevista per il presidente del comitato di gestione di U.S.S.L. di cui all'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1985, n. 14 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3. Ai sub-commissari spetta l'indennità di carica prevista per i componenti del comitato di gestione di cui all'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1985, n. 14 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Con il decreto di cui al 2° comma viene individuato il personale delle UU.SS.LL. sub-comunali di Torino assegnato per lo svolgimento dell'attività pendente e la sede dell'attività stessa.

A decorrere dalla data della nomina del commissario di cui al precedente 2° comma, cessa la competenza sull'attività pendente dell'U.S.S.L. sub-comunale n. 1 prevista dal 4° comma dell'art. 10 della citata legge regionale 13 agosto 1986, n. 35. Il presidente del comitato di gestione della U.S.S.L. sub-comunale n. 1 trasferisce formalmente al commissario gli atti della gestione pendente già definiti e quelli in corso di trattazione alla data di cessazione dell'attività di cui in precedenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1989

BELTRAMI

89R0355

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 12.

Integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 - Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione guadagni o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative già formate o di nuova costituzione - modificata ed integrata dalla legge regionale 16 novembre 1988, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al termine dell'art. 16-ter della legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma:

«Nell'anno 1989 le cooperative di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b) presentano domanda, per la richiesta dei contributi di cui al precedente art. 7, comma 2, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo, anziché tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, come indicato dall'articolo sopracitato, ferme restando le altre date previste».

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale n. 28/84 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «cooperative e» vengono modificate in: «cooperative e/o».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1989

BELTRAMI

89R0356

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, è così sostituito:

«I confini del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, incidente sui comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge».

2. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, è abrogato.

Art. 3.

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, la parola «Fraconalto» è soppressa.

Art. 4.

1. L'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, è così sostituito:

«Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) n. 5 rappresentanti, di cui due della minoranza, del comune di Bosio e n. 3 rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno degli altri comuni interessati, eletti da ciascun consiglio comunale;

b) n. 3 rappresentanti della comunità montana alta Val Lemme ed alto Ovadese, di cui uno della minoranza;

c) n. 3 rappresentanti della provincia di Alessandria, di cui uno della minoranza;

d) n. 2 rappresentanti della frazione Capanne di Marcarolo, scelti dal consiglio comunale di Bosio tra i residenti nelle frazione.

L'elezione dei soggetti di cui al comma precedente deve avvenire entro quindici giorni dall'approvazione dello statuto.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni: decadono in ogni caso al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Finché non sia riunito il nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.»

Art. 5.

1. All'art. 12, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, le parole «la costruzione di nuovi edifici od opere» sono precedute dalle parole «Fino all'approvazione del piano dell'area».

Art. 6.

1. Il piano dell'area del parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 636-13402, del 29 ottobre 1987, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, ed a norma dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto stralcio del piano territoriale a valenza paesistico-ambientale vige ed esplica i suoi effetti su tutto il territorio considerato.

2. Il piano dell'area di cui al precedente comma è sottoposto, per la parte del territorio ricadente all'interno del parco naturale delle Capanne di Marcarolo così come definito dalla presente legge, a revisioni periodiche secondo le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52: il piano medesimo, per la parte di territorio esterna al parco naturale delle Capanne di Marcarolo così come definito dalla presente legge, è sottoposto a revisione secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti per i piani territoriali a valenza paesistico-ambientale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1989

BELTRAMI

(Omissis).

89R0357

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1989, n. 14.

Adeguamento delle piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove piante organiche

1. Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

- 1) 25 marzo 1985, n. 23;
- 2) 25 marzo 1985, n. 24;
- 3) 30 marzo 1987, n. 22 e
- 4) 7 settembre 1987, n. 51,

con le quali sono state rispettivamente istituite la riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, la riserva naturale speciale

della Bessa, il Parco naturale del Monte Fenera e la riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa sono previste le seguenti dotazioni organiche:

a) riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V : n. 3
VI : n. 1
VII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

b) riserva naturale speciale della Bessa: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 4
VI : n. 1
VII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

c) parco naturale del Monte Fenera: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 4
VI : n. 1
VII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

d) riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 3
V : n. 2
VI : n. 1
VII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

2. I dipendenti inquadri nella prima qualifica dirigenziale previsti nelle piante organiche di cui al presente articolo svolgono le funzioni di Direttore del parco o della riserva naturale.

Art. 2.

Integrazione delle piante organiche

1. Le dotazioni organiche previste agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 29, sono modificate nel seguente modo, tenuto conto che i posti relativi alla VIII qualifica ed alla prima qualifica dirigenziale, ai fini del numero complessivo della dotazione organica, sono computati come un unico posto in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5:

a) parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 10 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 4
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

b) parco naturale delle Lame del Sesia e riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzata di Villarboit e della palude di Casalbeltrame: n. 16 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 4
V : n. 7
VI : n. 3
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

c) parco naturale Alta Valle Pesio e riserva naturale speciale dell'oasi di Crava-Morozzo: n. 19 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 3
V : n. 11
VI : n. 3
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

d) Riserve naturali della Garzaia di Valenza e della Garzaia di Bosco Marengo: n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 7
VI : n. 3
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

e) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè: n. 9 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 4
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

f) Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 4
V : n. 3
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 2
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

h) Parco naturale della Val Tronca: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 5
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 3
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

l) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 12 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 3
V : n. 5
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

m) Parco naturale dell'Argentera e Riserva naturale speciale del popolamento di *Juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni - Saben: n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 3
V : n. 16
VI : n. 5
VII : n. 2
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

n) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavré: n. 23 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 14
VI : n. 5
VII : n. 2
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

o) Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 2
VI : n. 1
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

p) Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n. 7 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 3
VI : n. 1
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

q) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 10 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 4
V : n. 3
VI : n. 1
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

r) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 7 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 2
VI : n. 1
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

s) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco: n. 3 dipendenti di V qualifica: sulla base di apposita convenzione con l'Ente Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavré, la Riserva si può avvalere del personale del parco stesso)

t) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 1
V : n. 2
VI : n. 1
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

u) Parco naturale dell'Alta Valsesia: n. 13 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 7
VI : n. 2
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

v) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 28 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 8
V : n. 11
VI : n. 5
VII : n. 3
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

z) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 17 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 2
V : n. 10
VI : n. 3
VII : n. 1
VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

w) Parco naturale dei Laghi di Mercurago: n. 10 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV : n. 3

V : n. 4

VI : n. 1

VII : n. 1

VIII : n. 1

prima qualifica dirigenziale: n. 1

2. I dipendenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale previsti nelle piante organiche di cui al comma precedente svolgono le funzioni di Direttore del Parco o della Riserva naturale.

3. La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani, prevista all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni, in 110 unità è così modificata e ridotta a 102 dipendenti così ripartiti per qualifica:

III : n. 2

IV : n. 22

V : n. 45

VI : n. 15

VII : n. 8

VIII : n. 7

prima qualifica dirigenziale: n. 2

seconda qualifica dirigenziale n. 1 con funzioni e qualifica di Direttore.

Art. 3.

Profili professionali

1. I profili professionali del personale di cui alla presente legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale entro il 29 febbraio 1989 e gli stessi avranno valore vincolante per gli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali.

2. La corrispondenza tra posti in organico e profili professionali viene stabilita in sede di contrattazione tra ogni singolo Ente di gestione e Organizzazioni sindacali, a norma dell'art. 3, primo comma, sub b), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

3. Quando le piante organiche di cui alla presente legge prevedono un solo posto alla IV qualifica, il profilo professionale da attribuirsi è sempre di tipo amministrativo.

4. I dipendenti inquadrati nella V qualifica svolgono funzioni di vigilanza (guardiaparco).

5. Tra i dipendenti inquadrati nella VI qualifica deve essere sempre contemplata la figura di tecnico dell'area di vigilanza: nel caso in cui sia previsto un solo posto in tale qualifica, il profilo professionale da attribuirsi è quello di tecnico dell'area di vigilanza. Al personale di VI qualifica che svolge le funzioni di cui al presente comma sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria.

6. Quando le piante organiche di cui alla presente legge prevedono un solo posto alla VII qualifica, il profilo professionale da attribuirsi è sempre di tipo amministrativo.

Art. 4.

Direttori

1. Ai fini della determinazione della qualifica apicale delle dotazioni organiche, la struttura organizzativa di ogni singolo Parco o Riserva naturale prevista dalla presente legge è considerata equivalente al Servizio regionale di cui agli artt. 3 e 13 della legge regionale 17 settembre 1986, n. 42, fatta eccezione per l'Azienda regionale dei Parchi suburbani di cui al comma 3 del precedente art. 2 la cui struttura organizzativa è considerata equivalente al Settore di cui agli artt. 2 e 12 della legge regionale 17 settembre 1986, n. 42.

2. I Direttori dei Parchi e delle Riserve naturali inquadrati nella prima qualifica dirigenziale hanno il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività del Parco o della Riserva naturale, ne rispondono direttamente agli organi di gestione, partecipano con voto consultivo alle riunioni degli organi medesimi, curano l'esecuzione delle deliberazioni, esercitano ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione del parco o della Riserva naturale.

3. Oltre ai compiti di cui al comma precedente, ai Direttori inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, competono inoltre:

a) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

b) l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati agli organi di gestione nel rispetto delle norme statutarie;

c) la rappresentanza dell'Amministrazione dell'Ente e la cura degli interessi stessi.

4. Per il Direttore dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani è confermata, per i particolari compiti gestionali svolti dall'Azienda, la seconda qualifica dirigenziale già prevista dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. I posti di VIII qualifica previsti per ogni singolo Parco o Riserva naturale al precedente art. 2, fatta esclusione per quelli dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani, sono soppressi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi per la copertura dei singoli posti di prima qualifica dirigenziale.

2. Fino al momento della copertura definitiva dei posti di prima qualifica dirigenziale di cui al comma precedente, le funzioni di Direttore dei Parchi o delle Riserve naturali previste dall'art. 2 del Regolamento allegato alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, continuano ad essere svolte dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, con funzioni di Direttore, senza che ciò comporti titolo all'attribuzione di mansioni superiori.

3. Qualora dopo la soppressione dei posti di cui al comma 1, risultino in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica funzionale, tale personale è trasferito, anche a domanda, a posti vacanti di pari qualifica e di analogo profilo professionale, nei ruoli della Regione ovvero, d'intesa con l'Amministrazione interessata, a posti vacanti nei ruoli di uno degli enti del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

4. I trasferimenti di cui al comma 4 sono disposti ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e delle norme corrispondenti previste dalla legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale di lavoro per gli anni 1985-1987.

5. In assenza di posti di analogo profilo professionale nell'ambito della Regione, il dipendente rimane in soprannumero nel parco o nella Riserva naturale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza.

6. Per la copertura dei posti delle piante organiche di cui alla presente legge trovano applicazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni previste dalle leggi regionali per il personale dipendente dalla Regione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 7910 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1989, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 7.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1989

BELTRAMI

89R0358

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 3 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1989, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989, limitatamente ai capitoli indicati nell'allegato «A».

2. È autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del Bilancio di previsione della Regione per il 1988, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo e ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 24 gennaio 1989

COLASANTO

89R0359

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 2.

Norme in materia di polizia locale.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 6 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1.

Istituzione del Servizio di Polizia Municipale

1. La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente Legge detta le norme generali per l'istituzione del servizio di Polizia

Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di Polizia Locale da parte dei Comuni e degli altri enti locali titolari di tali funzioni.

2. I comuni e gli altri enti locali possono organizzare un apposito servizio di Polizia Municipale o Locale, che potrà essere gestito in forma singola o associata.

Art. 2.

Funzioni di Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale esercita, nel territorio di appartenenza, le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché le funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.

2. Può esercitare, altresì, le funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni di Polizia locale

1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di cui al precedente art. 1, che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del servizio o attraverso i Corpi di Polizia Municipale, ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli enti stessi ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.

Art. 4.

Regolamenti Comunali

1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, che hanno già provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il regolamento di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli Enti, invece, che non vi hanno provveduto possono organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra entro 180 giorni dall'avvenuta organizzazione del servizio.

3. Entro lo stesso termine, i Comuni che, ai sensi dell'art. 7 della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia Municipale adottano i relativi regolamenti sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento e organizzazione del Corpo.

4. Il regolamento sull'ordinamento ed organizzazione del Corpo potrà contenere specifiche disposizioni concernenti l'adempimento delle funzioni in materia di protezione civile.

5. Nel caso di costituzione di associazione, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma, fissandone i contenuti essenziali.

6. Qualora l'Ente non ottemperi alla previsione di cui al 1° comma del presente articolo, si provvederà ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 25.

Art. 5.

Articolazione del servizio

1. Il servizio di Polizia Municipale può essere articolato in più nuclei operativi secondo le modalità ed in base alla classificazione dei Comuni di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 6.

Classificazione dei Comuni

1. I comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione del servizio di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono assegnati alla classe corrispondente a quella prevista per l'assegnazione ai comuni del Segretario comunale di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

2. I comuni assegnati alla classe 4ª e 3ª istituiscono il servizio di Polizia Municipale prevedendo come minimo specificatamente l'area della Polizia Municipale, che assolverà a tutte le funzioni di cui all'art. 2 della presente legge.

3. I comuni assegnati alla classe 2ª istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso come minimo con due nuclei dell'area di Polizia Municipale.

4. I comuni assegnati alla classe IB istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più di due nuclei operativi.

5. I comuni assegnati alla classe IA) istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più nuclei operativi, caratterizzati dalla polifunzionalità delle attribuzioni.

6. I comuni assegnati alla classe I/A "devono", gli altri Comuni "possono", istituire il servizio di Polizia Municipale in maniera articolata tenendo conto delle suddivisione del territorio in circoscrizioni o zone territoriali.

7. La classificazione di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di gestione del servizio in forma associata; la struttura organizzativa, in tal caso, è quella prevista per il maggiore dei Comuni associati.

TITOLO II

PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7.

Qualifiche funzionali

1. Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali, articolate in diverse qualifiche in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'ente.

Art. 8.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi e loro articolazione

1. L'assunzione del personale per la Polizia Municipale avviene esclusivamente per concorso.

2. Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti organici dei singoli Enti.

3. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:

possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;

idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso le strutture della U.S.L. competente per territorio.

4. Gli stessi regolamenti possono prevedere, prima dell'espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico-attitudinale eseguita a cura dell'Istituto di Psicologia dell'Università degli Studi di Bari.

5. I regolamenti devono altresì prevedere parità di mansioni e di condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

6. I concorsi devono essere articolati in almeno due prove scritte, di cui una di natura tecnico-professionale, ed una prova orale.

Art. 9.

Professionalità degli operatori della Polizia Municipale

1. A tutti gli operatori della Polizia Municipale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o di specifica qualificazione professionale, di una professionalità finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio.

Art. 10.

Formazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 6, 2ª comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more dell'istituzione della Scuola regionale di Polizia Locale, cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di Polizia Municipale con le modalità previste dalla legge regionale 1º gennaio 1974, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione.

2. L'organizzazione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento professionale di cui al comma precedente rientrano nelle competenze del Settore enti locali.

3. Le amministrazioni devono garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.

4. Alla fine dei corsi verrà rilasciato:

per gli operatori in servizio, diploma che costituirà titolo da valutare ai fini dell'avanzamento nella carriera;

per gli ufficiali e sottufficiali, attestato che costituirà requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera;

per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà titolo da valutare per la partecipazione agli appositi concorsi banditi dagli enti locali.

5. Ai sensi della normativa di recepimento degli accordi sindacali, gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazione professionale e l'arricchimento professionale.

TITOLO III

ASSOCIAZIONISMO - INCENTIVAZIONE

Art. 11.

Forme associative ed incentivazione

1. La regione Puglia favorisce la collaborazione tra enti locali attraverso il loro associazionismo per la gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati.

2. A tal fine, può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonché l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.

3. Tali forme di collaborazione sono incentivate, ai fini del potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le modalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 61, elevando la percentuale di contribuzione al 100% delle spese effettivamente sostenute, e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale

1. I Comuni, nell'ambito del servizio di Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.

2. La gestione di tale servizio potrà avvenire in forma singola, associata, secondo norme regolamentari da approvarsi dai competenti organi comunali.

3. Qualora venga istituito il Nucleo di Polizia Rurale con gestione in forma singola o associata, la Regione provvederà a rimborsare alle Amministrazioni interessate gli oneri documentati derivanti dalle spese di primo impianto e concederà contributi in conto capitale, pari al 100% del costo delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

4. Per gli anni successivi la concessione di contributi sarà assoggettata alla disciplina prevista dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 61.

5. Le incentivazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che sia comunque presentata, tenuto conto delle esigenze della popolazione rurale, dell'ampiezza e conformazione del territorio, della consistenza delle attività economiche che si svolgono nelle campagne, una relazione tecnico-amministrativa, approvata dagli organi competenti, circa le modalità dello svolgimento del servizio, con un prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.

TITOLO IV

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

Art. 13.

Le divise

1. La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge.

3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

4. L'uso della divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo.

Art. 14.

Placca e tesserino di riconoscimento

1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:

a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm 100 di base e mm 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta "Polizia Municipale" (segue il nome del Comune stesso) e recante, altresì, il numero di matricola del personale; viene applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme;

b) tesserino di riconoscimento in metallo con foto e scritte a fuoco, delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta "Polizia Municipale", numero di matricola, grado e dati anagrafici.

Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di agente di P.S., data di rilascio;

c) nei Comuni ove esistono più Nuclei Operativi, gli operatori indossano sull'avambraccio sinistro un distintivo di specialità, delle dimensioni di cm 8 di altezza per cm 5 di larghezza.

Art. 15.

Gradi e distintivi di grado

1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, operatori di Polizia Municipale. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico; vengono determinati, per il Comandante e gli Ufficiali, dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell'art. 6 della presente legge, per i Sottufficiali dall'anzianità di servizio avente come riferimento analogo la legge 22 novembre 1973, n. 872.

2. Nei Comuni di classe I/A il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Colonnello; nei Comuni di classe I/B capoluoghi di provincia il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello; nei comuni di classe I/B non capoluoghi di provincia il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Maggiore; nei comuni di classe 2ª il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Capitano; nei comuni di classe 3ª e 4ª il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di tenente; il Vice Comandante, ove previsto, riveste il grado immediatamente inferiore a quello di comandante; gli altri ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi inferiori a quello di vice-comandante così come andrà a determinare il regolamento comunale ex art. 7 legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. I singoli distintivi di grado sono costituiti da stelle dorate con sei punte e torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.

4. Il Comandante deve indossare i gradi, con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.

5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguenti gradi e relativi distintivi:

a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con 20 anni complessivi di servizio;

b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10 anni complessivi di servizio;

c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di prima nomina e comunque nei primi tre anni di attività di servizio in tale ruolo.

6. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da fascetta piatta argentata con barrette equivalenti ai gradi per il berretto.

TITOLO V MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 16.

Mezzi operativi

1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.

2. Per determinare attività o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri attrezzi, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia.

3. I servizi o i Corpi di Polizia Municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficace operatività.

Art. 17.

Mezzi operativi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato B della presente legge.

Art. 18.

Servizi a cavallo

1. Presso i Corpi di Polizia Municipale potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza.

2. I cavalli per l'espletamento del servizio potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.

Art. 19.

Strumenti operativi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Municipale e per l'esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle Amministrazioni, tutti i Servizi e/o Corpi di Polizia Municipale devono essere dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e potenziamento è incentivato ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 61.

2. Per l'esercizio delle funzioni di protezione civile di cui al precedente art. 2, i Comuni possono richiedere contributi finalizzati all'acquisto di particolari attrezzature necessarie all'attività di previsione, prevenzione e soccorso.

3. La Regione provvederà utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell'ambito delle risorse destinate alla Protezione civile.

Art. 20.

Frequenza apparati rice-trasmittenti

1. La Regione promuove iniziative per l'assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Municipale per aree omogenee del territorio.

Art. 21.

Strumenti operativi innovativi

1. Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati devono ottenere parere favorevole della Commissione tecnica prevista al Titolo VI della presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Commissione tecnica

1. Presso la regione Puglia è istituita una commissione tecnica per la Polizia Municipale.

2. Detta commissione è presieduta dall'Assessore regionale pro-tempore competente per materia o, su delega, dal Dirigente Coordinatore del Settore enti locali ed è composta: dal Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile o suo delegato; da cinque esperti designati dall'Assessore pro-tempore agli enti locali, di cui almeno tre devono essere appartenenti alla categoria dei Comandanti di Corpi della Polizia Municipale della Regione; da tre rappresentanti sindacali esperti in materia di polizia locale designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli appartenenti alla Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che siano derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente dell'Ufficio Polizia Municipale, con funzioni di segretario.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio regionale.

4. Ad essi spettano il gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ai sensi della legge regionale 12 aprile 1981, n. 45.

5. La Commissione si riunisce validamente con almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 23.

Compiti della Commissione

1. La Commissione tecnica regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

2. In particolare, essa ha il compito di:
suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia Municipale;
formulare proposte e suggerire iniziative atte a favorire la uniformità nell'applicazione della normativa in materia di polizia municipale;

esprimere parere sull'adozione di strumenti operativi tecnologicamente avanzati di cui all'art. 22, nonché sulle eventuali variazioni di cui all'art. 24 della presente legge;

formulare proposte per la formazione, l'aggiornamento ed il miglioramento professionale degli addetti;

proporre opportune iniziative per incontri, scambi con le altre realtà nazionali ed europee nell'ambito della Polizia Municipale.

3. La struttura organizzativa regionale con competenza in materia di Polizia Municipale svolge i compiti di supporto tecnico ed amministrativo all'attività del Comitato.

Art. 24.

Variazioni alle uniformi, strumenti e ed ai mezzi operativi

1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell'uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono approvate con legge regionale sentita l'apposita Commissione tecnica regionale.

Art. 25.

Norma transitoria

1. I comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche dagli altri enti locali ex art. 12 legge 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 24 gennaio 1989

COLASANTO

(*Omissis*).

89R0360

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1989, n. 3.

Differimento dei termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1985, n. 51, concernente la disciplina delle case di cura private.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 dell'8 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. I termini previsti dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1985, n. 51 per l'adeguamento alle prescrizioni ivi stabilite sono prorogati sino al 28 febbraio 1989.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 febbraio 1989

Il Vice Presidente: BORGIA

89R0361

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via del Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◆ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◆ **APRRIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTIOLLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Gaimitberti, 10
- ◆ **TORINO**
Casa Editrice KAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 15/B
Libreria LATEZZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 51
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profile SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mili, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DESERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUZIA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliere, 34

VENETO

- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.